

NOTIFICHE/2 - Sentenza della Ctr di Roma

Residenza all'estero non blocca l'atto

DI SERGIO TROVATO

La notifica alla persona addetta alla casa è legittima anche se il contribuente ha trasferito la residenza all'estero, ma ha mantenuto il centro degli interessi familiari e sociali in Italia. Lo ha stabilito la commissione tributaria regionale di Roma, sesta sezione, con la sentenza n. 23 del 22 gennaio 2013.

Per il giudice d'appello, per individuare correttamente il domicilio sono «decisivi gli interessi di carattere personale». La signora Ferruzzi, accertata dal fisco per il mancato pagamento di imposte erariali, aveva trasferito la residenza all'estero, nel principato di Monaco, ma aveva mantenuto il centro degli interessi familiari e sociali in Italia, comprovati dalla disponibilità di una villa a Roma sull'Appia Antica, la presenza di personale nell'immobile, la stipula di polizze assicurative e l'effettuazione di movimenti bancari. Del resto, la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente e l'iscrizione all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) non sono determinanti per escludere il domicilio o la residenza nello stato. Possono invece essere desunti con ogni mezzo di prova, anche qualora si pongano in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici. Va ricordato che per i soggetti residenti all'estero, qualora non siano effettivamente domiciliati in Italia, sono state potenziate le procedure per la notifica degli atti tributari. La notificazione è validamente effettuata con la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Aire o presso la sede legale estera risultante dal registro delle imprese. A meno che

i contribuenti non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto. Le variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Nel caso in cui manchino questi dati, la raccomandata può essere inviata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o nei modelli di variazioni anagrafiche. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 60, comma 1, lettera e) del dpr 600/1973, in base al quale quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'articolo 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, deve essere affisso nell'albo comunale e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si intende perfezionata nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.

Le disposizioni in materia di notificazione operano non solo per gli accertamenti fiscali, ma anche per la riscossione. Quindi, anche per le cartelle di pagamento deve essere osservato lo stesso procedimento. Con la modifica dell'articolo 26 del dpr 602/1973, che disciplina la procedura per la notifica delle cartelle, gli agenti della riscossione possono utilizzare il canale postale (raccomandata internazionale) per la notifica degli atti all'estero, nel caso in cui gli indirizzi siano conosciuti perché presenti nei registri Aire, nel registro delle imprese o comunque risultanti dalle dichiarazioni di inizio, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva.

